

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 94

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Vibo Valentia e frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado site sul territorio comunale. Periodo 05 ottobre - 23 dicembre 2015. Progetto "Mani Tese".

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, nominata con Decreto Sindacale n. 14 del 29 settembre 2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacilì, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale

di tipo "A" denominata "VITASI"- Impresa Sociale, con sede legale in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 12 giugno 2006 con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Settore 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona, in data 02 dicembre 2015 e depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona n. 826 del 18 settembre 2015, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Vibo Valentia e frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado site sul territorio comunale – periodo 05 ottobre/23 dicembre 2015, dell'importo a base d'asta di €. 41.577,83 (euro quarantunomilacinquecento settantasette/83) comprensivo di IVA se dovuta, oltre €. 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza;

- che con la stessa determinazione del Dirigente del Settore 1 - Servizi alla Persona n. 826 del 18 settembre 2015, sono stati approvati, altresì, il bando di gara, il capitolato d'oneri e il DUVRI ed è stata utilizzata la somma necessaria, rideterminata con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 906 del 12 ottobre 2015, da fronteggiare con fondi regionali,

suddivisi secondo le modalità riportate nella stessa;

- che l'aggiudicazione è stata prevista in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con verbali di gara n. 1 del 29 settembre 2015, n. 2 del 29 settembre 2015 e n. 03 del 30 settembre 2015, il servizio succitato, è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "Vitasì", che ha riportato un punteggio di 97,01, per l'importo complessivo di € 37.920,05 (euro trentasettemilanovecentoventi/05) così suddiviso:

- € 37.420,05 (euro trentasettemilaquattrocentoventi/05) per importo del servizio al netto del ribasso d'asta del 10,00%;

- € 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti posseduti dalla Cooperativa, per come previsto dal bando di gara, e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 877 del 02 ottobre 2015, sono stati approvati i verbali di gara innanzi descritti e si è proceduto all'aggiudicazione del servizio, oggetto del presente contratto, in favore della Cooperativa alle condizioni riportate negli atti di gara ed a quanto proposto dalla Cooperativa in sede di gara del tutto conforme al progetto, al capitolato, al "quadro qualitativo - tecnico" ed al bando;

- che dal ribasso d'asta del 10,00%, è emersa la disponibilità di una somma pari ad € 4.157,78 (euro quattromilacentocinquantesette/78) dalla quale detrarre la cifra di € 30,00 (euro trenta) da versare all'A.V.C.P., compresa,

in un primo momento, per mero errore materiale, nell'importo a base d'asta;

- che la somma disponibile, ammontante ad €. 4.127,78 (euro quattromilacentoventisette/78), è utilizzabile per un nuovo affidamento che preveda un incremento di ore alla stessa Cooperativa per lo svolgimento delle attività per l'assistenza igienico-personale (assistenza di base);

- che la Cooperativa, appositamente interpellata, si è resa disponibile a svolgere per l'importo succitato, n. 210 (duecentodieci) ore in più su quelle già offerte;

- che, pertanto, la somma da riconoscere alla Cooperativa è di €. 42.047,83 (euro quarantaduemilaquarantasette/83), giusta determinazione n. 906 del 12 ottobre 2015, nella quale l'importo viene rideterminato detraendo l'ammontare di €. 30,00 (euro trenta/00) per il pagamento dell'AVPC, per mero errore materiale compreso sull'importo a base d'asta;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Amministrazione Comunale con atto prot. n. 1205 del 14 gennaio 2015, richiedeva alla Prefettura di Vibo Valentia le certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative alla Cooperativa;

- che la prefettura di Vibo Valentia, con nota prot. n. 37221 dell' 11 settembre 2015, acquisita agli atti in data 14 settembre 2015, prot. n. 40974, comunicava l'impossibilità di fornire le informazioni richieste, per accertamenti ancora in corso;

- che in data 01 ottobre 2015, con lettera inviata via pec, l'Ufficio competente ha comunicato alla Cooperativa l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto, autorizzandone l'avvio per il 05

ottobre 2015, previ accordi con i Dirigenti scolastici;

- che le attività connesse sono state avviate in data dal 06 ottobre 2015, giusta comunicazione resa dalla Cooperativa in data 14 dicembre 2015, agli atti prot. n. 57962 del 17 dicembre 2015;

- che in data 30 ottobre 2015, è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa, emesso, con esito positivo, dalla sede INPS prot. n. 129305, valido fino al 27 febbraio 2016;

- che la Cooperativa e il Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, hanno sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1- Servizi alla Persona;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il legale rappresentante della Cooperativa, sig.ra Vittoria Careri, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto:

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata "Vitasì", nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Vittoria Careri, che accetta, l'affidamento del servizio di integrazione scolastica in favore degli

alunni diversamente abili residenti nel Comune di Vibo Valentia e frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado site sul territorio comunale - Periodo 05 ottobre/23 dicembre 2015.

Tale incarico è regolamentato dalle disposizioni del progetto "Mani Tese" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 28 agosto 2014.

Articolo 4: Durata del servizio.

Il servizio è stato avviato in data 06 ottobre 2015 e si concluderà in data 23 dicembre 2015, per un numero di ore complessive pari a 3161 (tremilacentosessantuno) così suddivise:

2901 (duemilanovecentouno) ore, come da gara;

210 (duecentodieci) ore, per nuovo affidamento;

50 (cinquanta) ore, offerte a titolo gratuito;

giusta comunicazione trasmessa dalla Cooperativa, via mail, in data 17 dicembre 2015, agli atti prot. n. 58129 del 18 dicembre 2015.

Il servizio sarà prestato dal lunedì al sabato, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole, esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, nonché il periodo di sospensione delle attività scolastiche. L'orario di servizio verrà concordato con le istituzioni scolastiche.

Articolo 5: Compenso del Servizio.

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio in parola è pari ad €. 42.047,83 (euro quarantaduemilaquarantasette/83) così composto:

€. 37.420,05 (euro trentasettemilaquattrocentoventi/05) per importo del servizio al netto del ribasso d'asta del 10,00%;

€. 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

€. 4.127,78 (euro quattromilacentosettantasette/78) per importo derivato a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, da utilizzare per un nuovo affidamento.

Tale corrispettivo viene ripartito in quote mensili e corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, a servizio realmente effettuato.

La Cooperativa, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72), giusta comunicazione resa dalla Cooperativa in data 04 dicembre 2015, agli atti prot. n. 57962 del 17 dicembre 2015.

Articolo 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG n. Z4C16744C4 assegnato all'intervento.

Articolo 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle

commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Filiale di Reggio Calabria, codice IBAN: IT 59X0335901600100000014437, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato sono i signori:

- Vittoria Careri, nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972 (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B);
- Surace Giuseppe, nato a Bagnara Calabria il 29 agosto 1970 (codice fiscale SRC GPP 70M29 A552J);
- Caterina Minutolo, nata a Scilla (RC) il 08 febbraio 1982 (codice fiscale MNT CRN 82B48 I537X).

Articolo 8: Obblighi della Cooperativa.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa secondo le disposizioni riportate nel bando ed alle condizioni conformi al progetto "Mani Tese", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 28 agosto 2014, al capitolato d'oneri approvato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 826 del 18 settembre 2015 allegato al presente atto in formato digitale sotto la lettera "A", e secondo le modalità aggiuntive ed organizzative proposte dalla ditta in sede di gara con particolare riferimento al progetto tecnico;

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 9: Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.
- g) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 16 del Capitolato d'onori.

Articolo 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva espressa e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Articolo 11: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente sarà quello di Vibo Valentia.

Articolo 12: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 13: Subappalto.

E' tassativamente vietato il subappalto del progetto (art. 18 del capitolato d'onori).

Articolo 14: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 7.572,00 (euro settemilacinquecentosettanta due/00) a mezzo polizza fidejussoria n. M01590715002EP rilasciata dalla compagnia di assicurazioni "Master Fin S.p.A." agenzia di Milano, in data 09 febbraio 2015.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze

contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 402197372, rilasciata dalla compagnia "AXA Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia n. 8003), in data 05 giugno 2105 con scadenza 29 novembre 2017, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- Polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

€. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro;

€. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per persona;

- Polizza R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro)

€. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro;

€. 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

Articolo 16: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

La Cooperativa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

Articolo 17: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato, in sede di gara, di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

Articolo 18: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacilì n° 13 - Tel. 0966.474209 – 0965.371562 – mail: info@vitasì.it

Articolo 19: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 20: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al progetto “Mani Tese”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 28 agosto 2014, al capitolato d’oneri approvato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 826 del 18 settembre 2015 (allegato “A”) ed al progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell’incarico.

Articolo 21: Registrazione.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 04 dicembre 2015, di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; per la registrazione del presente atto si richiede l’applicazione della tassa fissa.

Articolo 22: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 15 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi

dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Vittoria Careri in qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**